



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Area 3 - Polizia Locale / Attività Economiche

ORDINANZA N. 22 DEL 07/03/2025

Oggetto: TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER MOTIVI DI SICUREZZA

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la crescita incontrollata di piante, rami, siepi ed arbusti in genere agevola la graduale invasione delle pertinenze stradali, limitando considerevolmente la larghezza della carreggiata con conseguente grave pericolo per la circolazione dei veicoli in particolare di quelli pesanti con cassone telonato;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla stessa può rappresentare, in caso di vento, neve, grandine o pioggia un grave pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché un impedimento dell'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- ai bordi delle strade che confinano con le aree boschive risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o arbusti che protendono fusti, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e rappresentando un considerevole pericolo per la circolazione stradale, specialmente al verificarsi di eventi meteorologici intensi quali temporali, grandinate, neve e forte vento;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e del DPR 495/92 (Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione) di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che, protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali strade, linee elettriche e telefoniche;

Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai proprietari dei dei lotti ove insiste la vegetazione che può creare pericolo per la pubblica incolumità, di provvedere alla manutenzione di piante, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini delle proprietà e che invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA DALL'ORTO e stampato il giorno 07/03/2025 da Dall'Orto Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Ritenuto necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo e con rivalsa delle spese sostenute;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, considerata anche la particolare violenza degli eventi meteorologici verificatisi negli ultimi anni.

Richiamato l'art. 29 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Dato atto delle disposizioni del Codice Civile contenute negli artt. 892 (distanze per gli alberi), 893 (alberi presso strade, canali e sui confini dei boschi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici);

Ritenuto necessario, pertanto emanare idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie;

Visti:

- il "Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. ;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S. " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C. C. n. 29 del 28/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio del Comune di Rescaldina:

- 1. di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;**
- 2. di verificare** costantemente lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che, in proiezione, possano interessare la strada in caso di schianto provvedendo, se necessario, al loro abbattimento ed alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi **e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima di almeno 3 (tre) metri dal confine stradale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, libera da piantagioni da arbusti e fronde;**
- 3. di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella prevista dai suddetti articoli del Codice Civile e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;**
- 4. di eseguire** o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale.

AVVERTE CHE

- Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate **entro giorni 30 (giorni) dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza** e, successivamente in maniera costante e puntuale durante l'intero arco dell'anno, dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
- Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione ai competenti uffici.
- Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- Indipendentemente dagli interventi di cui ai commi precedenti è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione Comunale ed i proprietari/conduttori

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da ALESSANDRA DALL'ORTO e stampato il giorno 07/03/2025 da Dall'Orto Alessandra.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

DISPONE CHE

- 1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, sia sanzionato ai sensi del Codice della Strada e, in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dal presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie capacità di intervento, provveda in via sostitutiva alle anzidette operazioni manutentive, addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti.**
- 2. La presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.**

La Polizia Locale e tutti i soggetti indicati nell'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è la Comm. Capo Alessandra DALL'ORTO.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 07/03/2025

IL RESPONSABILE
DALL'ORTO ALESSANDRA
Atto sottoscritto digitalmente